



## IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

### Sezione prima

così composto:

Dott. Massimo Lento *Presidente*

Dott. Antonio Sammarro *Giudice*

Dott.ssa Francesca Goggiamani *Giudice rel.*

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

*Rilevato:*

- Che [redacted] s.r.l. in liquidazione ha depositato istanza al Tribunale chiedendo, sul presupposto di avere presentato domanda prenotativa di concordato preventivo ex art. 161 co. 6 l.f. con continuità aziendale, che sia autorizzata la propria creditrice [redacted] di Cosenza a versare le somme a lei dovute al fine di consentire alla debitrice di pagare le mensilità di stipendi maturati successivamente alla presentazione della richiesta di concordato;
- Che l'istanza è motivata dallo stallo amministrativo dovuto al mancato rilascio del Durc da parte degli enti previdenziali, necessario all'azienda sanitaria per il pagamento al suo creditore, in quanto amministrazione pubblica tenuta al rispetto della normativa sull'evidenza pubblica;

*Considerato:*

- Che ai sensi dell'art. 1 del d.m. 24.10.2007 "*Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e' richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria...*";
- Che secondo il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici "*....in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo*

*trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza"* (art. 4 co. 2 d.P.R. n. 207/2010);

Che, dunque, i debiti esistenti della società [redacted] nei confronti degli enti previdenziali impedirebbero a questi di rilasciare il Durc e alla [redacted] di procedere al pagamento del proprio debito;

- Che la normativa pubblicistica debba essere coordinata con le previsioni e la *ratio* delle norme fallimentari in tema di concordato preventivo con continuità aziendale;
- Che ritiene il Tribunale che non sussistano le ragioni di impedimento nei termini di seguito indicati;
- Che il rilascio del documento unico di regolarità contributiva ex art. 5 del D.M. avviene non solo in ipotesi di riscontro degli adempimenti contributivi dovuti, ma anche "*in caso di:*
  - a) *richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;*
  - b) *sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;*
  - c) *istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;*
- che per l'ipotesi di concordato preventivo in virtù del disposto dell'art. 168 l.f. vi è divieto di pagamento dei crediti anteriori alla domanda di pagamento, ivi compresi quelli contributivi, mentre al contrario, per i debiti contributivi maturati successivamente alla presentazione del ricorso per concordato, trattandosi di concordato in continuità, potranno essere adempiuti ex art. 184 l.f.;
- che, dunque, ricorra per i crediti ante concordato l'ipotesi di "*sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative*" di cui al comma 2 lett. b art. 5 del citato D.m.;
- che nel medesimo senso si è in passato espresso il Ministero del Lavoro per la procedura di amministrazione controllata, che condivide con il concordato preventivo in continuità la *ratio* del risanamento dell'impresa e la conservazione della continuità aziendale;
- che essendo il pagamento dei debiti contributivi garantito e possibile nei soli termini indicati dal piano concordatario ai sensi dell'art. 168 l.f. rimane <sup>attuata</sup> inapplicabile la previsione di trattenimento da parte della p.a. debitrice di quanto spettante ai creditori previdenziali di cui al d.P.R. n. 207/2010;
- che vi sarebbe, altrimenti, un adempimento in violazione dell'art. 168 l.f.;

*Ritenuto:*

- che nulla osta per il Tribunale fallimentare che gli enti previdenziali rilascino il Durc;
- che nulla osta che la [redacted] provveda ai pagamenti di sua competenza

DICHIARA



- che NULLA OSTA al rilascio del durc per i crediti contributivi maturati anteriormente alla data di deposito del concordato;
- che NULLA OSTA che la [redacted] provveda ai pagamenti di sua competenza che potranno essere utilizzati dalla società [redacted] per il pagamento delle mensilità stipendiali maturate a seguito del deposito della domanda di concordato.

Sr. [redacted]

Cosenza, 19.12.2012

Il Presidente

Il Giudice relatore

Francesco Joffe

DECRETO DEL TRIBUNALE

del 19-12-2012


Il Giudice relatore  
Francesco Antonio

TRIBUNALE DI COSENZA

E' copia fotostatica conforme  
all'originale agli atti di ufficio  
che si rilascia a *Dr. F. Casella*

Cosenza. *19-12-2012*

Il Funzionario Giudiziario



MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE  
Agenzia Entrate

TRIBUNALE DI COSENZA

MARCA DA BOLLO €10,62  
DTECI/62

00021220 00008156 0000001  
00551868 19/12/2012 10:09:13  
0001-00010 580ZFE661708EBC  
IDENTIFICATIVO 01120160922115

0 1 12 016092 211 5

